



2011/08.10/000023-01
DIRA61000 - 2021/117

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..

Progetto di nuova autorizzazione alla coltivazione di cava di pietra di Luserna, localizzata in Comune di Bagnolo P.te (CN), località Tube Superiori – LOTTI 1-2-3-3A-3B e Tube Medie – LOTTI 6-7-8-9-10-11 (cantiere superiore).

Proponente: Beltramo F.Ili di Beltramo Adolfo & C. S.n.c., Via San Agostino n. 40, 12032 – Barge.

Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 22.02.2021 con prot. di ric. n. 10836 veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte del legale rappresentante della Ditta Beltramo F.lli di Beltramo Adolfo & C. S.n.c., con sede legale in Barge, Via San Agostino n. 40, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale istanza Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come stabilito al comma 1, art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 13173 del 02.03.2021, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 23.02.2021, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 20.04.2021, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- La cava in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. *"Cave e torbiere, -omissis-, qualora rientrino in uno dei seguenti casi: -omissis- cave con -omissis- un'area interessata superiore a 20 ettari."*
- Il presente progetto prevede la ripresa della coltivazione e ampliamento di una cava di pietra ornamentale (*Pietra di Luserna*), sita in Comune di Bagnolo P.te (CN), nella località denominata "TUBE MEDIE" cantiere superiore lotti n. 6-7-8-9-10-11 e "TUBE SUPERIORI" lotti 1-2-3-3A-3B. La cava di pietra ornamentale in oggetto ricade nel Bacino Luserna-Infernotto dove viene coltivato uno gneiss a struttura più o meno massiccia, commercializzato con il nome di Pietra di Luserna e in particolare appartiene al Polo estrattivo "Ciaffalco" (D.P.A.E. Il Stralcio – Pietre ornamentali). I terreni su cui si svilupperà la coltivazione, e su cui verranno realizzate le opere accessorie, sono tutte di proprietà comunale. La coltivazione procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti, impostando la direzione del fronte, con inclinazione compatibile ai risultati delle analisi di stabilità. La coltivazione in studio, di durata temporale complessiva di dieci anni, è stata suddivisa in due fasi successive, ciascuna delle quali prevede una durata temporale pari a cinque anni.
- In data 25 giugno 2021 si era svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 41513 del 01.07.2021. Con nota prot. n. 60521 del 06.10.2021 la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 61227 del 08.10.2021, l'Ufficio VIA della Provincia aveva provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a convocare la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 novembre 2021.
- Con nota prot. n. 55394 del 10.09.2021 il Comune di Bagnolo Piemonte aveva trasmesso la Delibera di approvazione della Variante n. 70 al PRCG vigente.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 12 novembre 2021 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** – formulato sulla base del parere espresso da parte dell'Ufficio Cave, con nota prot. n. 68825 del 12.11.2021, riguardante:
 - ✓ l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, riferito al progetto complessivo della durata di anni dieci;
 - ✓ l'approvazione del progetto per anni dieci, secondo quanto previsto all'art.19, comma 3, L.R. 23/2016
 - ✓ l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, corrispondenti alla I Fase di progetto.Il parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3809 del 23.11.2021 (**Allegato 1**).
2. Parere unico regionale favorevole, formalizzato con nota prot. ric. n. 69959 del 17.11.2021 (**Allegato 2**), da parte della **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella succitata nota, che contiene i seguenti contributi:
 - parere favorevole con prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico;
 - parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo che esprime parere circa l'importo calcolato per la compensazione boschiva e parere circa gli interventi di mitigazione e recupero ambientale.
3. Parere favorevole con prescrizioni, formalizzato con nota prot. ric. n. 29497 del 06.05.2021, da parte dell'**ASLCN1 (Allegato 3)**.
4. Parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico – edilizi e paesaggistici, da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte**, formalizzato con nota prot. ric. n. 68668 del 12.11.2021 (**Allegato 4**) e con i seguenti atti:
 - Deliberazione del C. C. n. 50 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 70 al PRGC relativa all'intervento proposto (prot. di ric. n. 55394 del 10.09.2021 - **Allegato 5**);
 - Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. con provvedimento n. 7 del 28.06.2021 (prot. ric. n. 41143 del 30.06.2021 - **Allegato 6**).

In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 40590 del 28.06.2021), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

- 1) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 2) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 4) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 5) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 6) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 7) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 8) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137";
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave. ";
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R "Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 "
- *Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 25 giugno 2021 e 12 novembre 2021, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la Deliberazione del C. C. n. 50 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 70 al PRGC relativa all'intervento proposto (prot. di ric. n. 55394 del 10.09.2021).

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2021 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati da 1. a 6. e delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 8), in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di nuova autorizzazione alla coltivazione di cava di pietra di Luserna, localizzata in Comune di Bagnolo P.te (CN), località Tube Superiori – LOTTI 1-2-3-3A-3B e Tube Medie – LOTTI 6-7-8-9-10-11 (cantiere superiore), presentato da parte della Ditta Beltramo F.lli di Beltramo Adolfo & C. S.n.c., con sede legale in Barge, Via San Agostino n. 40, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
2. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 8) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 8 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
4. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 25 giugno 2021 e 12 novembre 2021, così come riportati negli Allegati da 1. a 6., che qui si richiamano integralmente.
5. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati da 1. a 6. e delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 8), in premessa indicati.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3809 del 23.11.2021 (Allegato 1);
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 7 del 28.06.2021 (Allegato 6);
7. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 50 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 70 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (Allegato 5);
9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
10. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
11. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
12. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
13. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per l'attività estrattiva, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

- 14. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 15. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 16. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Determinazione Dirigenziale n. 3809 del 23.11.2021;
- ALLEGATO 2 – nota prot. di ric. n. 69959 del 17.11.2021 di parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 – nota prot. ric. n. 29497 del 06.05.2021 dell'ASLCN1;
- ALLEGATO 4 – nota prot. ric. n. 68668 del 12.11.2021 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO 5 – Deliberazione del C. C. n. 50 del 27.07.2021 (prot. di ric. n. 55394 del 10.09.2021);
- ALLEGATO 6 – Autorizzazione paesaggistica n. 7 del 28.06.2021 del Comune di Bagnolo Piemonte ((prot. ric. n. 41143 del 30.06.2021).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO